

Codice DB0710

D.D. 5 gennaio 2011, n. 4

Comune di PREMIA (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa per anni 10 a terzi, di porzione di mq. 680 del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 24 mapp. - 26, per coltivazione materiale lapideo (complessivi mc. 6.540) nella cava di gneiss sita in localita' PASSO CUGEGNO. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di PREMIA (VCO) a mutare la destinazione d'uso di porzione di mq. 680 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 24 – mapp. 26, per darla in concessione amministrativa alla Ditta. “CAVE e MARMI VALLESTRONA S.r.l.”, per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la coltivazione di materiale lapideo, per complessivi mc. 6.540 al lordo degli scarti, nella cava di gneiss sita in località PASSO CUGEGNO. Le aree accessorie necessarie per la coltivazione insistono su adiacente terreno privato di proprietà della succitata Ditta che da tempo vi svolge attività di coltivazione del sasso;

che il Comune di PREMIA (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la coltivazione e l'uso dell'area in argomento e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

la porzione di mq. 680 del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11-1800 del 19.12.2005, con la L.R. n. 9/07, con la L.R. n. 22/07 e con la L.R. n. 29/09, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato dai precitati elaborati tecnici con le relative integrazioni, così come analiticamente specificato in premessa e, più precisamente:

- canone “UNA TANTUM” inerente i mancati frutti, per il non esercizio dell’uso civico originario, per l’intero periodo di anni 10 (dieci), €. 75,17;
- canone annuo fisso, per l’occupazione e l’uso dell’area di mq. 680, dovuto indipendentemente dal quantitativo di materiale estratto, € 2.427,60,
- canoni variabili unitari, in funzione del materiale estratto commercialmente valido pari a:
 - €. 14,124/mc, per i blocchi da telaio di 1^ scelta, con un prezzo di mercato medio per la vendita di €. 321,00/mc. e costi di estrazione complessivi pari al 60% di detto prezzo,
 - €. 14,460/mc, per i blocchi da telaio di 2^ scelta, (€. 239,00/mc. prezzo vendita – costi complessivi 45%),
 - €. 8,849/mc, per i blocchi da taglia blocchi di 3^ scelta, (€. 114,92/mc. prezzo vendita – costi complessivi 30%),
 - €. 6,078/mc. per i blocchi informi da fresa, (€. 7176/mc. prezzo vendita – costi complessivi 23%),
 - €. 0,915/mc. per i blocchi da scogliera (€. 10,40/m. prezzo vendita – costi complessivi 20%),

- che, per la volumetria complessiva estraibile presunta nell’intero periodo di anni 10 (dieci), tenuto conto che il 50% circa del materiale è scarto da scarica privo di valore commerciale e che non si prevede l’estrazione di blocchi da telaio di 1^ scelta, detti canoni ammontano, valutati all’attualità, a complessivi €. 20.269,37;

- dal canone variabile di estrazione, di cui paragrafi precedenti, potrà essere disposta dal Comune la decurtazione della somma ulteriormente dovuta dal privato Concessionario, a seguito dell’applicazione dell’art. 2 della L.R. 9/2007, che andrà utilizzata ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo. Diversamente tale somma dovrà essere versata dal precitato Concessionario in aggiunta ai parimenti già citati canoni variabili di estrazione, fatte salve diverse disposizioni di legge;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati, oltre per quanto specificato in premessa (sensibili e documentate variazioni, più o meno cinque per cento, dei costi e dei prezzi di mercato – effettivi volumi di estrazione rapportati alla qualità del materiale estratto), solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’approvazione di verifiche demaniali approvate dall’Ufficio Usi Civici delle Regione Piemonte;

- in mancanza di variazioni “sensibili” circa costi e ricavi, tutti i canoni dovuti devono essere annualmente adeguati in misura non inferiore alle variazioni dell’indice ISTAT, salvo pagamento anticipato “UNA TANTUM” al rilascio della concessione;

- i volumi di estrazione, rapportati alla qualità dei materiali estratti, dovranno essere rilevati a cura del Comune con periodiche verifiche;

- il Comune di Premia (VCO) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Marco Piletta